Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 286 del 6 dicembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 dicembre 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 225

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2002.

Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2002.

Approvazione del modello di comunicazione annuale IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA.*

1.1. È approvato il modello di comunicazione annuale dati IVA, con le relative istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell'articolo 8-*bis* del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall'articolo 9 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.*

2.1. Il modello di comunicazione annuale dati IVA è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it o dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. *Modalità per la presentazione telematica della comunicazione.*

3.1. I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione annuale dati IVA e gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato *B*.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

Motivazioni:

L'articolo 8-*bis* del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, istituisce l'obbligo di presentare, a decorrere dal 2003 con riferimento all'anno d'imposta 2002, una comunicazione di dati relativa all'imposta sul valore aggiunto, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Tale nuovo adempimento, previsto in ottemperanza agli obblighi comunitari fissati dall'arti-

colo 22, paragrafo 4, della Direttiva CEE n. 77/388, riguarda i contribuenti IVA ad eccezione di quelli rientranti nei casi di esonero previsti dal comma 2 del predetto articolo 8-*bis* del d.P.R. n. 322 del 1998 e sostituisce il precedente obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche soppresso dall'articolo 11, contenuto nel citato decreto n. 435 del 2001.

Il comma 1 del citato articolo 8-*bis* demanda ad un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello di comunicazione annuale dati IVA, disciplinandone la reperibilità, nonché le caratteristiche tecniche e grafiche per la stampa e le specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle suddette comunicazioni, da presentare esclusivamente in via telematica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari;

decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni: riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello, di cui al presente provvedimento, deve essere predisposto su foglio singolo, fronte/retro, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

È anche consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza 65 sesti di pollice;

larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello e delle relative istruzioni nel tempo.

ALLEGATO B

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione Annuale Dati Iva

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA DA TRASMETTERE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si avverte che verrà **scartata** la comunicazione i cui dati, all'atto dell'invio, non rispettino le seguenti specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura di dati in via telematica per la Comunicazione Annuale dati IVA è composta da una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle Comunicazioni Annuali dati IVA sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene tutti i dati presenti sul modello di Comunicazione Annuale dati IVA (dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, dati contabili e tutte le ulteriori informazioni presenti sul modello);
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un record di tipo "B" per ogni Comunicazione Annuale dati IVA;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

Tutti i record (tipo "A", "B" e "Z") contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Valori ammessi/Controlli bloccanti" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Costituiscono eccezione a quanto esposto in precedenza i campi destinati a contenere gli importi previsti sul modello della comunicazione dati IVA. Tali campi hanno tutti una lunghezza di 11 caratteri, il loro formato è contrassegnato dal simbolo NN e ciascuno di essi deve essere impostato così come indicato nell'esempio che segue:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
NN	Importo positivo	destra	`'       1234'`
	Importo negativo	destra	`'      -1234'`

Tutti i campi contenenti importi (con formato NN) devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dall'esempio sopra riportato, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Il trattamento del codice fiscale e della partita Iva.

I **codici fiscali** e la **partita Iva** presenti nella comunicazione dati IVA devono essere formalmente corretti.

2.6 Altre regole generali

Il campo 3 del record A (Codice Fornitura) deve essere impostato a "IVCXX" dove XX sta per le ultime due cifre dell'anno (ad esempio IVC03 per la comunicazione dell'anno 2003 relativa all'anno di imposta 2002).

Gli importi sono espressi in euro e devono essere riportati, così come previsto sul modello della comunicazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina **lo scarto della comunicazione da inviare;** costituiscono eccezione le anomalie relative ai dati erroneamente allineati e ai campi che accolgono date o valori numerici per i quali non siano stati riportati gli zeri non significativi.

Nei casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della comunicazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla comunicazione e confermare la situazione impostando ad "1" il campo "Flag di conferma" (campo 8 del record B).

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico.

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a 'IVCXX' dove XX sta per le ultime due cifre dell'anno (ad esempio IVC03 per la comunicazione dell'anno 2003 relativa all'anno di imposta 2002)
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie comunicazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie comunicazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria comunicazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 - Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 - Soggetto che trasmette le comunicazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA
10	Comune (o Stato estero) di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Sigla della provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	134	40	AN	
13	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	176	35	AN	
15	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del fornitore	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	

17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Sigla della provincia della sede legale del fornitore	316	2	AN	
19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	C.A.P. della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Sigla della provincia di domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN	
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	C.A.P. del domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
Campi da impostare se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune di domicilio fiscale dell'ufficio periferico	440	40	AN	
26	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	480	2	AN	
27	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	482	35	AN	
28	C.A.P. del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	517	5	NU	
29	Filler	522	3	NU	
30	Filler	525	3	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	528	100	AN	
Spazio non utilizzato					
32	Filler	628	1070	AN	Impostare a spazi
Spazio non disponibile					
33	Spazio riservato	1698	200	AN	
Caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale 'B'	
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre	
3	Filler	18	8	AN		
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della comunicazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (Codice fiscale)	74	16	AN		
Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione dati IVA						
8	Flag Conferma	90	1	NU	Vale 0 oppure 1 (comunicazione confermata)	
Dati del contribuente						
9	Denominazione o ragione sociale	91	60	AN	Da indicare in alternativa ai campi 10 (Cognome) e 11(Nome) ed obbligatorio in loro assenza	
10	Cognome	151	24	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza	
11	Nome	175	20	AN	Da indicare in alternativa al campo 9 (Denominazione) e obbligatorio in sua assenza	
Dati generali						
12	Anno di imposta	195	4	NU	Dato obbligatorio	
Contribuente						
13	Partita IVA	199	11	NU	Dato obbligatorio	
14	Codice attività	210	5	AN	Dato obbligatorio. Il codice attività deve essere contenuto nella tabella di cui al D.M. 9 dicembre 1991, successivamente modificato dal D.M. 12 dicembre 1992.	
15	Contabilità separata	215	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
16	Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA	216	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.	
17	Eventi eccezionali	217	1	NU	Indicare 1 se casella barrata.	
Dichiarante						
18	Codice fiscale	218	16	AN		Dato obbligatorio se presente il campo 19.
19	Codice carica	234	2	NU	Vale 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	Dato obbligatorio se presente il campo 18.
20	Codice fiscale società dichiarante	236	11	NU		
Dati relativi alle operazioni effettuate						
21	Rigo CD1 - Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	247	11	NN		Il campo deve essere maggiore uguale alla somma dei campi 22, 23 e 24.
22	Rigo CD1 - Operazioni non imponibili	258	11	NN		
23	Rigo CD1 - Operazioni esenti	269	11	NN		
24	Rigo CD1 - Cessioni intracomunitarie di beni	280	11	NN		
25	Rigo CD2 - Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	291	11	NN		Il campo deve essere maggiore uguale alla somma dei campi 26, 27 e 28.
26	Rigo CD2 - Acquisti non imponibili	302	11	NN		
27	Rigo CD2 - Acquisti esenti	313	11	NN		
28	Rigo CD2 - Acquisti intracomunitari di beni	324	11	NN		
29	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imponibile	335	11	NN		
30	Rigo CD3 - Importazioni di oro e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana - Imposta	346	11	NN		
Determinazione dell'Iva dovuta o a credito						
31	Rigo CD4 - Iva esigibile	357	11	NN		
32	Rigo CD5 - Iva detratta	368	11	NN		
33	Rigo CD6 - Iva dovuta	379	11	NN		Uguale a campo 31 - campo 32 se il risultato è maggiore di zero
34	Rigo CD6 - Iva a credito	390	11	NN		Uguale a campo 32 - campo 31 se il risultato è maggiore di zero
Firma della comunicazione						
35	Firma	401	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
Impegno alla presentazione telematica						

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
36	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	402	16	AN	Il campo deve essere impostato sempre in presenza di qualsiasi dato relativo al riquadro riservato agli intermediari campi da 37 a 41	
37	Numero di iscrizione all'albo dei CAF	418	5	NU		
38	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente	423	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 36 e assenza del campo 39. Il campo è alternativo al campo 39.	
39	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	424	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 36 e assenza del campo 38. Il campo è alternativo al campo 38	
40	Data dell'impegno a trasmettere la comunicazione	425	8	NU	Il campo deve avere formato GGMMAAAA. Il campo deve essere impostato se è presente il campo 36.	
41	Firma	433	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
Spazio non utilizzato						
42	Filler	434	1410	AN		impostare a spazi
Spazio non disponibile						
43	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
Riservato all'Ufficio						
44	Filler	1864	8	AN		
45	Filler	1872	8	AN		
46	Filler	1880	1	AN		
47	Filler	1881	17	AN		
Caratteri di controllo del record						
48	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA COMUNICAZIONE
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi/ Controlli Bloccanti	
49	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali ‘0D’ e ‘0A’ (caratteri ASCII ‘CR’ ed LF’).	

RECORD DI TIPO "Z"					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Filler	25	1873	AN	Impostare a spazi
5	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità di trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- *verifiche dei dati esposti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;*
- *verifiche dei dati esposti nelle comunicazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).*

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Sez. I DATI GENERALI

Anno di imposta

– CONTRIBUENTE –

Partita iva | Codice attività

Contabilità separata | Comunicazione di società aderente ad un gruppo IVA | Eventi eccezionali

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

Codice fiscale | Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Sez. II DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

– OPERAZIONI ATTIVE –

CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1 ,00	
	di cui: operazioni non imponibili		2 ,00
	operazioni esenti		3 ,00
	cessioni intracomunitarie di beni		4 ,00

– OPERAZIONI PASSIVE –

CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1 ,00	
	di cui: acquisti non imponibili		2 ,00
	acquisti esenti		3 ,00
	acquisti intracomunitari di beni		4 ,00

– IMPORTAZIONI DI ORO INDUSTRIALE E ARGENTO PURO SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA –

CD3	Imponibile	1 ,00	Imposta	2 ,00

Sez. III DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO

CD4	IVA esigibile	,00		
CD5	IVA detratta			,00
CD6	IVA dovuta	1 ,00	o a credito	2 ,00

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente ☐

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette ☐

Data dell'impegno giorno mese anno | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

L'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dati IVA** è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall'art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con l'intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.
Infatti, il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, si sostituisce all'obbligo, soppresso dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 435 del 2001, di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA che dovevano invece essere presentate per ciascun periodo di liquidazione (mese o trimestre).
La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Nel presente modello, estremamente semplificato, il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione della presente comunicazione.
L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA decorre dal periodo d'imposta 2002, per il quale non devono essere più presentate le dichiarazioni IVA periodiche. Pertanto, la prima delle comunicazioni previste dal richiamato articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 322 dovrà essere presentata entro il mese di febbraio del 2003.
La natura e gli effetti del nuovo adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.
L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta **l'applicazione della sanzione amministrativa** da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 322.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.

Reperibilità dei modelli

In base alle disposizioni recate dall'articolo 8-*bis*, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** o dal sito dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-*bis* abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis2*. **L'esonero non si applica** invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 5 (oro e argento con il metodo del *reverse-charge*);
  - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 2.582,28, pari a 5 milioni di lire, elevato a euro 7.746,85, pari a 15 milioni di lire, se esercitano l'attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);
  - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
  - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
  - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
  - le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e successive modificazioni, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
- i soggetti di cui all'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
  - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
  - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
  - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione (e quindi per il primo anno è l'anno 2002 cui occorre fare riferimento) un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.
  Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Modalità e termini di presentazione

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. È pertanto **esclusa ogni altra modalità di presentazione.**
Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta
I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

I modelli di comunicazioni dati IVA si considerano presentati nel giorno in cui sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione dei predetti modelli è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Modalità di abilitazione

1) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente;
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili presso gli uffici stessi oltre che sul sito www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi on-line - Entratel"; essi possono essere anche ricevuti via fax previa richiesta telefonica al numero 848.800.333 .
Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile consultare il sito http://assistenza.finanze.it.

2) Dichiarazione presentata via Internet
Requisito essenziale per la presentazione via Internet della comunicazione dati IVA è il possesso del codice PIN.
Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito internet **fisconline.agenziaentrate.it** . Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale, quest'ultimo deve già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della comunicazione dati IVA deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società.
La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:
– la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante legale";
– il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della comunicazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati art. 3, comma 3 e società del gruppo art. 3, comma 2-*bis* del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni)

Incaricati abilitati
Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
L'accettazione delle comunicazioni è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Società appartenenti a gruppi
Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente abbia i requisiti per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il predetto servizio.
Ai sensi dell'art. 43-*ter*, quarto comma, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni relative alle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla relativa presentazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
Per incaricare un'altra società del gruppo alla presentazione telematica delle proprie comunicazioni dati IVA, la società deve consegnare tali comunicazioni, debitamente sottoscritte, alla società incaricata; quest'ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati, come descritti nel paragrafo seguente.

Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione annuale dati IVA
Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, comprese le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera.
  La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" delle suddette comunicazioni, per essere poi trasmessa, unitamente ai dati contenuti nella comunicazione per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
  Detta comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale del modello di comunicazione dati IVA ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica
La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tale attestazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo la comunicazione di avvenuta presentazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Casi particolari di presentazione

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
Gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.
Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione dati

1) Nel caso in cui il **soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) **deve presentare due distinte comunicazioni dati**:
   - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;
   - la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al *contribuente*, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al *dichiarante* i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
2) Nel caso invece in cui il **soggetto dante causa non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:
   - **dal soggetto avente causa**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **ha comportato la cessione del debito o del credito IVA**; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
   - **da ciascuno dei soggetti** coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non ha comportato la cessione del debito o credito IVA** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati
In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal **soggetto dante causa** nel corso dell'**intero anno precedente**, deve essere sempre presentata dal **soggetto avente causa** se il soggetto dante causa **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi invece in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione **assolverà autonomamente l'adempimento** dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Naturalmente, nell'ipotesi di **successione ereditaria**, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

Soggetti non residenti

Rappresentante fiscale
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, secondo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente
I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter*, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente
In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.

Stabile organizzazione
In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.
Pertanto, qualora un soggetto non residente abbia operato in Italia durante l'anno d'imposta mediante stabile organizzazione nonché mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente, devono esser presentate autonome comunicazioni per le operazioni a ciascuno di essi imputabili.

Modalità di compilazione

Dati richiesti
Il presente modello si compone di 2 facciate:
- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

SEZIONE I – DATI DI CARATTERE GENERALE

ANNO DI IMPOSTA: indicare l'anno solare cui si riferisce la comunicazione dei dati IVA.

Contribuente
PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del soggetto d'imposta.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

CONTABILITÀ SEPARATE: barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell'art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell'ipotesi in cui il

contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, anche dalla presente comunicazione.

COMUNICAZIONE DI SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA: barrare la casella se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si avvale della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73.

EVENTI ECCEZIONALI: barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

Dichiarante
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la dichiarazione.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

1 Rappresentante legale, negoziale, di fatto, o socio amministratore;
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 Erede del contribuente;
8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
9 Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario di azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.).

CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell'apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

AVVERTENZA: chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni da indicare nella presente sezione, sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.
Gli importi, da indicare al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dell'art. 73, comma 1, lett. e), dell'art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.

Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta
I contribuenti che adottano nell'anno d'imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.
Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Operazioni attive

Rigo CD1, **campo 1**, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ad aliquota "zero"), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-*bis*.
Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4-*bis*, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.
Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile **(editori)** devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Di cui:
Rigo CD1, **campo 2**, indicare l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo:
- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. **Non devono essere invece comprese le operazioni intracomunitarie** di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate nel successivo campo 4;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati, ecc.).

Rigo CD1, **campo 3**, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni.
I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, la dispensa di cui all'art. 36-*bis* dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, devono comunque indicare in questo campo esclusivamente l'ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11, 18 e 19 dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Rigo CD1, **campo 4**, indicare l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo 1 nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.
Nel rigo vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, nonché le cessioni intracomunitarie di oro da investimento.

Operazioni passive

Rigo CD2, campo 1, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari, delle importazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, nonché degli acquisti annotati ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 5, e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Di cui:
Rigo CD2, campo 2, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo:
- acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Nel rigo **non devono essere comprese** le operazioni intracomunitarie non imponibili, di cui solo gli acquisti di beni devono invece essere indicati nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 3, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli **acquisti** all'interno **esenti** (art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e art. 6, L. n. 133 del 1999), delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.
Nel presente rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. n. 331/1993) compresi quelli di oro da investimento, da ricomprendere invece, nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 4, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Si precisa che nel rigo vanno anche compresi:
- gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro, nonché gli acquisti intracomunitari di oro da investimento (esenti da IVA);
- gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Nel rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già incluso nel campo 1 del medesimo rigo.

Importazioni di oro industriale ed argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana

Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, in applicazione della Sesta Direttiva CEE (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione (legge n. 7 del 17 gennaio 2000), l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.
L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di tali beni vanno evidenziati nel **rigo CD3**, rispettivamente nella prima e nella seconda colonna. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo CD4** come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo CD5,** come imposta detraibile (risultante dal registro degli acquisti).

SEZIONE III – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

AVVERTENZA: gli importi da indicare nella presente sezione devono essere al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

Acquisti intracomunitari e acquisti da soggetti non residenti
L'imposta relativa agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, compresi quelli effettuati con il metodo del *reverse charge*, nonché l'imposta relativa agli acquisti da soggetti non residenti (compresi quelli di servizi resi in Italia da prestatore estero a committente nazionale), effettuati ai sensi dell'art. 17, comma 3, deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel **rigo CD4** e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel **rigo CD5**.

Rigo CD4, indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 9.

Rigo CD5, indicare l'ammontare dell'**IVA detraibile** relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 9.

Rigo CD6, campo 1, indicare l'ammontare dell'**IVA a debito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5.

Rigo CD6, campo 2, indicare l'ammontare dell'**IVA a credito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

02A13242

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651522/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 1,60